



Delibera n. 14/2012, Verbale CdA n. 02/12

**Oggetto:** annullamento della delibera n. 77/09 del 10 dicembre 2009, ad oggetto “Reclutamento di personale ricercatore e tecnologo a tempo determinato - Criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici – Artt. 9 e 10 del Regolamento del personale”.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** lo Statuto dell’INAF, entrato in vigore il 1 maggio 2011;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed, in particolare, l’art. 1, comma 187 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta i limiti finanziari entro i quali gli Enti di Ricerca possono avvalersi di personale a tempo determinato;
- VISTO** il comma 188, dell’art. 1, della succitata Legge n. 266/2005 ai sensi del quale sono fatte comunque salve per gli Enti di Ricerca le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento o del fondo di finanziamento ordinario degli Enti medesimi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed, in particolare l’art. 36, così come novellato dall’art. 49 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dall’art. 17, comma 26, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTO** l’art. 35, comma 3, del predetto Decreto Legislativo n. 165/2001 che detta i principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, la lettera e) del medesimo comma 3, che disciplina la composizione delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi;
- VISTO** il Regolamento del Personale dell’INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004 ed, in particolare, l’art. 9, che detta i principi generali per l’assunzione di personale a tempo determinato;
- VISTO** il comma 2, lettera a), del sopra citato art. 9, ai sensi del quale l’assunzione a tempo determinato, per tutte le tipologie di personale, può avvenire tramite concorso pubblico secondo quanto previsto agli artt. 6, 7 ed 8 del Regolamento del Personale;

2 CFB



- VISTO** l'art. 7, comma 1, lettera b), del Regolamento del Personale ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, definisce i criteri per la composizione e la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale ricercatore e tecnologo;
- VISTO** l'art. 10, comma 1, del succitato Regolamento del Personale il quale dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato per il personale ricercatore e tecnologo sono stipulati esclusivamente al fine di realizzare programmi e progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico;
- VISTA** la nota del Presidente dell'INAF, prot. n. 4022 del 19 giugno 2008, recante linee guida per l'assunzione di personale a tempo determinato, cui le Strutture di Ricerca e l'Amministrazione centrale sono state raccomandate adeguarsi, che hanno previsto, tra l'altro, che le assunzioni di personale a tempo determinato debbano avvenire di norma per concorso, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale per quanto attiene la nomina delle commissioni esaminatrici;
- VISTA** la relazione del Dipartimento Strutture di Ricerca prot. n. 7349/09 del 24 novembre 2009;
- VISTA** la propria delibera n. 37/11 del 21 dicembre 2011, a mezzo della quale, nel conferire ai competenti uffici della Direzione Generale dell'INAF mandato alla riformulazione integrale del dettato delle Linee guida per l'assunzione di personale a tempo determinato, è stata annullata la delibera n. 12/10 del 25 marzo 2010, ad oggetto "Limiti percentuali assunzioni personale a tempo determinato con oneri a carico dei fondi esterni - Art. 9, comma 1, del Regolamento del Personale";
- RITENUTO** pertanto necessario, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento del Personale dell'INAF, rideterminare i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale ricercatore e tecnologo a tempo determinato;

### **DELIBERA**

con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati

- di annullare la delibera n. 77/09 del 10 dicembre 2009 ad oggetto "Reclutamento di personale ricercatore e tecnologo a tempo determinato - Criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici - Artt. 9 e 10 del Regolamento del personale";
- di rideterminare i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale ricercatore e tecnologo a tempo determinato, di cui all'Allegato 1, che fa parte integrante della seguente delibera.

Roma, li 6 febbraio 2012

Il Segretario

Il Presidente



**Allegato n. 1 delibera n. 14/12****Nuovi criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale ricercatore e tecnologo a tempo determinato.**

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale ricercatore e tecnologo a tempo determinato sono costituite da tre membri, compreso il presidente e sono nominate, per le esigenze della sede centrale ed in relazione alle rispettive competenze, dal Direttore Scientifico o dal Direttore Generale, e per le esigenze delle sedi locali dal Direttore della Struttura interessata, sentito il responsabile del progetto e tenuto conto del parere del Direttore Scientifico in relazione al programma o progetto di ricerca o di sviluppo tecnologico da realizzare.
2. I componenti delle Commissioni devono essere esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso. I componenti delle commissioni sono scelti tra il personale dell'INAF appartenente al profilo dei ricercatori e tecnologi, nonché tra il personale appartenente alla qualifica di astronomo o, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, le suddette qualifiche. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del Regolamento del personale, le commissioni esaminatrici sono presiedute da dirigenti di ricerca o da dirigenti tecnologi o da astronomi ordinari dell'INAF ovvero da professori universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale.
4. Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, così come previsto dall'art. 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Non possono essere chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici coloro che siano componenti dell'organo di governo dell'INAF o che ricoprano cariche politiche oppure che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici, né presiederle, i Direttori delle Strutture di ricerca che abbiano indetto il concorso per il reclutamento di personale ricercatore o tecnologo a tempo determinato.

